



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 36

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

468^a seduta: martedì 14 marzo 2017

Presidenza del vice presidente CARRARO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 9
* BOTTICI (M5S)	6
* FASIOLO (PD)	8
* GENTILE, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	3, 6
* MATTESIMI (PD)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-03289, presentata dalla senatrice Mattesini, e 3-03296, presentata dalla senatrice Bottici e da altri senatori, sulla cooperativa edilizia La Perla.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, risponderò congiuntamente agli atti in esame, essendo stati presentati su analoga tematica.

Le vicende che hanno coinvolto la cooperativa edilizia La Perla, con sede in Arezzo, e il suo ex presidente Angiolo Fracassi sono note al Ministero dello sviluppo economico ed in merito sono stati forniti puntuali elementi conoscitivi in risposta anche all'interpellanza urgente 2-01549, presentata dall'onorevole Gagnarli presso la Camera dei deputati e svolta il 13 gennaio scorso.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza la cooperativa edilizia in questione è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 in ragione dello stato di insolvenza in cui la stessa versava, anche a seguito del forte contrasto venutosi a creare tra la base sociale e l'organo amministrativo e alla conseguente indisponibilità dei soci a far fronte alla copertura dei debiti.

All'atto dell'insediamento i commissari liquidatori hanno ritenuto di dover procedere, per la necessaria tutela del ceto creditorio, allo scioglimento dei rapporti di prenotazione/assegnazione, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della legge fallimentare, poiché, a fronte di un passivo di oltre un 1.400.000 euro per la sola parte privilegiata, l'unico attivo concreto della massa era costituito dalle villette non ancora cedute in proprietà. Ne è seguito un contenzioso nei confronti della procedura liquidatoria volto ad ottenere in sede giudiziale l'assegnazione degli alloggi, che ha portato a diverse sentenze sfavorevoli già definitive per i ricorrenti.

Peraltro, i commissari si sono attivati per tentare di tutelare gli assegnatari che non avevano potuto rogitare prima dell'apertura della procedura, ammettendo nello stato passivo il credito degli stessi con la collocazione privilegiata *ex* articolo 2775-*bis* del codice civile, ma il tribunale, condividendo la posizione espressa dai creditori privilegiati, ha degradato a «chirografario» il credito degli *ex* soci che non avevano rogitato.

In tale contesto, i commissari hanno rappresentato, fin dall'apertura della procedura, la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione transattiva autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di amministrazione vigilante che, ad oggi, è stata accolta solo da tre degli *ex* assegnatari, avendo gli altri preferito proseguire la via giudiziaria.

Le transazioni vengono ovviamente negoziate e concluse considerando anche l'alea di soccombenza da parte della liquidatela giudiziale nell'ambito dei giudizi in corso con gli *ex* soci, in considerazione della loro differente posizione giuridica e processuale, in nessun caso includendo la somma contestata in sede penale quale «estorsione» (poi derubricata in «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» ad esito del giudizio in corte d'appello).

La disponibilità ad ulteriori transazioni è tuttora confermata dai commissari e potrà essere conclusa ove le parti riescano a concordare condizioni rispettose di tutti gli interessi in gioco.

In merito alla questione relativa al sequestro conservativo di un bene immobile appartenente all'*ex* presidente Fracassi, i commissari hanno evidenziato come da un punto di vista penale non fosse possibile nessuna tutela cautelare in funzione del risarcimento dei danni, perché all'apposito momento procedurale, ovvero dopo il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al gup (nel settembre 2011) e la costituzione della procedura quale parte civile, gli immobili erano già fuori dalla disponibilità del Fracassi.

Come riferito sempre dai commissari liquidatori, la stessa Guardia di finanza, con nota del 10 maggio 2011, anteriore quindi alla conclusione delle indagini e all'accesso al fascicolo da parte dei commissari, comunicava al pm che il Fracassi aveva già venduto il grosso dei suoi beni, peraltro gravati da ipoteca, con atto del 10 marzo 2011. Quanto sopra riferito appare inoltre confermato dal fatto che né il pubblico ministero né le altre parti civili costituite nel processo hanno ritenuto di proporre tale misura conservativa al giudice.

Ad avviso dei commissari, peraltro, non sussistevano neanche i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, perché la stessa avrebbe dovuto essere esperita al fine di far revocare l'atto di vendita per un bene immobile già gravato da ipoteche a garanzia di un mutuo preesistente alla vendita, e quindi opponibile alla procedura liquidatoria, talché la banca mutuante avrebbe avuto il diritto di soddisfarsi in via preferenziale sull'eventuale ricavato della vendita coattiva del bene.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a vigilare sull'attività dei commissari, anche sulla base delle notizie fornite dal comitato di sorveglianza, per assicurare la soddisfazione dei creditori nel rispetto del principio della *par condicio*

creditorum, nonché al fine di tutelare l'interesse pubblico ad una sana gestione.

Con riferimento al numero di incarichi di liquidatore dell'avvocato Mantovano, si rappresenta che la maggior parte delle procedure affidategli sono prive di concreta rilevanza, attesa anche la scarsità dell'attivo e, comunque, la maggior parte delle stesse, quali quelle citate nell'interrogazione della senatrice Bottici, si trovano nella fase di chiusura.

Con riferimento in particolare alla cooperativa Polaris – che vede in situazione analoga coinvolti 26 ex soci assegnatari versare nelle medesime condizioni – la procedura è in corso di definizione in virtù di soluzioni transattive già autorizzate dall'autorità di vigilanza per oltre il 70 per cento dei soci. Così come la procedura della BCC dei due mari di Calabria, soggetta ad altra autorità di vigilanza, è stata positivamente definita ed a breve si procederà agli atti finali.

MATTESINI (PD). Ringrazio il Sottosegretario ma mi dichiaro insoddisfatta della risposta.

Ricordo che già nella scorsa legislatura, nel 2011, ho presentato un atto di sindacato ispettivo al Governo, mentre l'interrogazione a cui lei, Sottosegretario, ha risposto oggi è datata 20 maggio 2015, quasi due anni fa. Si tratta di due atti presentati sulla medesima questione che io considero di grande rilievo.

Vorrei fare una precisazione in merito ad un passaggio della sua risposta. Il signor Fracassi è stato condannato per bancarotta fraudolenta e per tentata estorsione. È vero che quest'ultimo reato è stato poi derubricato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, ma è anche vero che la corte d'appello ha ribadito che i soci non avrebbero dovuto pagare 35.000 euro per entrare in possesso dell'immobile. Risulta invece che tra le proposte avanzate dai commissari durante le trattative ci sia anche quella relativa al pagamento di tale somma, a dimostrazione che non si è tenuto conto delle sentenze.

Lei, Sottosegretario, ha presentato un quadro esaustivo della vicenda, ma non ha comunque risposto alle domande puntuali che ho posto con la mia interrogazione, che peraltro – ripeto – è ormai datata. Infatti, ho chiesto al Governo perché, nel tentativo di risolvere il contenzioso, ci siano stati trattamenti differenziati tra soggetti a parità di condizioni; alcuni soci, ad esempio, si sono visti addirittura applicare uno sconto sulla somma richiesta per ottenere la proprietà dell'alloggio. Chiedo, quindi, se questo dato corrispondesse a verità e per quale motivo si è proceduto a trattamenti differenziati.

Risulta, inoltre, che nell'ottobre dello scorso anno alcuni alloggi sono stati assegnati per 80.000 euro con debito a bilancio a persone che avevano presentato ricorso, azione che ha poi portato all'avvio del procedimento e alla condanna di Fracassi, mentre ad altre persone che si trovavano nelle medesime condizioni e che avevano pagato tutto senza avere ancora stipulato il contratto non è stata assegnata alcuna casa.

Poiché non ho ricevuto risposta a queste domande, che pure sono importanti, presenterò un'altra interrogazione, nella speranza che mi venga risposto nel merito.

BOTTICI (*M5S*). Mi associo alle parole della collega Mattesini e mi dichiaro insoddisfatta della risposta del Sottosegretario. È infatti assurdo che a distanza di anni la questione sia ancora aperta.

A fronte di proposte transattive volte a far pagare nuovamente chi ha già pagato per la proprietà dell'immobile, i commissari dello Stato dovrebbero tutelare questi creditori. Invece è come se si avallasse un furto.

Parliamoci chiaro: queste persone hanno già pagato l'intera somma per entrare in possesso del bene; invece gli vengono richiesti altri soldi e lo Stato avalla questa ulteriore richiesta. È assurdo, rendiamocene conto. Nel frattempo il Governo continua ad affidare incarichi all'avvocato Mantovano che in qualche modo concorda con questa soluzione della questione.

Se un soggetto che ha già versato l'intera somma deve pagare nuovamente per vedersi riconoscere l'assegnazione della casa (la propria casa) e lo Stato avalla questa richiesta, si tratta di un vero e proprio ricatto e in questo credo che lo Stato sia colpevole. Lo Stato dovrebbe assegnare immediatamente gli immobili e mostrare rispetto nei confronti di chi, con sacrificio, si è impegnato e ha già pagato le somme dovute. Tutte le ulteriori parole che vengono pronunciate non servono a nulla.

Smettete, infine, di affidare incarichi sempre alle stesse persone che fanno solo confusione a danno dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03351, presentata dalla senatrice Fasiolo.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. L'interrogazione a risposta orale 3-03351 della senatrice Laura Fasiolo concerne l'utilizzo delle convenzioni CONSIP da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, in merito ai servizi di medicina e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che, a partire dal 1999, il legislatore, come noto, attraverso numerosi interventi succedutisi nel tempo, ha provveduto alla realizzazione di un complesso sistema normativo relativo alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, in considerazione degli impatti in termini di razionalizzazione della spesa che tale modello di acquisto ha dimostrato di avere.

Con la legge n. 488 del 1999 è stato disciplinato il modello delle convenzioni quadro stipulate da CONSIP per conto del Ministero dell'economia e delle finanze cui le amministrazioni possono ricorrere per i propri acquisti di beni e servizi; a partire da tale intervento è stato sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze il programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. In tale quadro, nel 2006,

con la legge n. 296, è stata ulteriormente prevista l'istituzione, da parte delle Regioni, di centrali di acquisto operanti a livello territoriale.

Tale tendenza alla centralizzazione degli acquisti per beni e servizi ha trovato particolare impulso e motivazione nelle manovre di *spending review*, adottate a partire dal 2012. La centralizzazione degli acquisti, infatti, è stata confermata nel tempo quale uno degli strumenti di razionalizzazione ed efficienza della spesa, sulla base dei risultati, in termini di miglior rapporto qualità-prezzo, ottenuti attraverso il ricorso alle centrali di committenza.

Tanto premesso, con riferimento al primo quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo alla conformità degli approvvigionamenti pubblici di servizi ai principi di economicità, di efficacia e di efficienza, si fa presente che, per ciò che concerne i servizi e prodotti offerti da CONSIP tramite convenzioni, da oltre 14 anni l'ISTAT, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, effettua un'indagine, inserita nel programma statistico nazionale, con l'obiettivo di rilevare i prezzi di beni e servizi acquistati e/o noleggiati dalle pubbliche amministrazioni. I risultati dell'indagine, pubblicati sul sito del Ministero dell'economia, riportano, nei diversi anni, il confronto tra i prezzi degli acquisti effettuati tramite le iniziative CONSIP e quelli effettuati autonomamente dalle singole stazioni appaltanti ed evidenziano, in media, per acquisti effettuati tramite convenzioni, rispetto ad acquisti effettuati in autonomia, risparmi che vanno dal 10 al 20 per cento in tutti gli anni osservati.

Ciò posto, appare inoltre opportuno evidenziare che il costo di approvvigionamento per un'amministrazione, a parità di condizioni contrattuali richieste (ad esempio, consegna, installazione, garanzia, servizi connessi e accessori), non è dato solo dal prezzo, bensì anche dai cosiddetti costi di transazione che ricomprendono i costi di processo, i costi di gara e i costi di eventuali contenziosi. Nel caso delle convenzioni CONSIP, tali costi procedurali vengono assorbiti dalla suddetta società.

Pertanto, sebbene quanto sopra riferito non escluda singoli casi in cui l'acquisto autonomo possa avvenire ad un prezzo più basso, appare corretto valutare la convenienza complessiva, intesa come costo complessivo dell'acquisto, sulla base di elementi puntuali e tenendo conto dei fattori sopra esposti.

Per quanto riferibile, in particolare, alla convenzione CONSIP relativa ai servizi per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro e, più in particolare, al servizio di sorveglianza sanitaria, occorre altresì rilevare che lo stesso si compone di numerose attività: la gestione del piano di sorveglianza sanitaria (PSS) che comprende la nomina del medico competente, la redazione (o revisione) del PSS e l'aggiornamento dello stesso piano; la nomina del medico autorizzato ove previsto dal decreto legislativo n. 230 del 1995; lo svolgimento di visite mediche di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 230 del 1995; lo svolgimento di accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio; la funzione

di coordinamento dei medici competenti nei casi previsti dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Inoltre, è utile precisare che, a supporto dell'esecuzione dei servizi sopra descritti, i servizi di gestione e coordinamento (segreteria organizzativa, assistenza alle relazioni e sistema informativo) sono inglobati nel prezzo. Pertanto il servizio di sorveglianza sanitaria, previsto nella convenzione Consip relativa ai servizi per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, va concepito come un servizio integrato e non è possibile stabilire un criterio di confronto economico che non tenga conto della suddetta specificità.

Con riferimento al secondo quesito posto dalla senatrice Fasiolo, relativo ai casi in cui sussista l'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP, si rappresenta inoltre, in particolare, che le convenzioni aggiudicate da CONSIP, quale quella citata dall'interrogante (e ferma restando l'applicazione di alcuni particolari regimi ulteriormente vincolanti previsti per specifiche merceologie dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché dall'articolo 1, commi 512 e seguenti, della legge n. 208 del 2015), sono obbligatorie per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e facoltative, con obbligo del rispetto del parametro di prezzo-qualità per le amministrazioni territoriali.

Regimi di obbligo concorrente tra convenzioni CONSIP e convenzioni della centrale di acquisto regionale vigono invece per gli enti del servizio sanitario.

Si può aggiungere, infine, che si valuterà, con debiti approfondimenti e coordinati confronti sul territorio nazionale, la prospettata necessità di ulteriori specifici chiarimenti circa le modalità di affidamento diretto dei servizi inerenti alla medicina e sicurezza sul lavoro.

FASIOLO (*PD*). Signor Presidente, certamente la risposta fornita dal Sottosegretario è molto analitica e rimanda a diversi aspetti legislativi. Mi riservo pertanto di fare i debiti approfondimenti.

Complessivamente, quindi, sono parzialmente soddisfatta, perché a volte la prassi cui è necessario ricorrere è alquanto scomoda e non sempre rispondente ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità spesso invocati. A volte, quindi, è più facile trovare la qualità globale sotto casa piuttosto che altrove; uso questa espressione in senso metaforico per dire che la snellezza delle procedure, l'economicità e l'efficacia dei servizi non sempre trovano risposte facili.

Credo che sarebbe assolutamente necessario emanare con sollecitudine una circolare esplicativa (come avevo richiesto) rivolta alle pubbliche amministrazioni in ordine alle modalità di affidamento dei servizi.

La risposta fornita dal Sottosegretario è certamente completa, ma a volte ci si trova a dover capire quale sia la soluzione migliore a fronte di situazioni di incertezza operativa, specie con riguardo ai servizi di sicurezza sul lavoro. Quindi credo che fornire rassicurazioni scritte attraverso

una chiara nota scritta, che consenta di superare incertezze interpretative, sia quanto mai opportuno.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MATTESINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

«La Perla» è una cooperativa edilizia con sede in Arezzo;

nel 2009, la Guardia di finanza ha avviato un accertamento fiscale nei confronti della cooperativa, trasformata poi in indagine di Polizia giudiziaria, poiché alcuni soci avevano denunciato gli amministratori per tentata estorsione, avendo essi condizionato l'assegnazione della casa al pagamento del prezzo e di una ulteriore somma di 35.000 euro;

il 5 maggio 2010, il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato a mettere in liquidazione la società cooperativa dalla ConfCooperative di Firenze, ha nominato 2 ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per esaminare i documenti e per valutare il provvedimento da adottare, stante la delicatezza della situazione e la necessità di tutelare prioritariamente i soci;

il 6 agosto 2010, prima che scadesse il termine per il deposito della loro relazione, gli ispettori ministeriali hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa con la contestuale nomina di 3 liquidatori;

i liquidatori nominati, dottor Giovanni Lisi, dottor Stefano Parati e l'avvocato Roberto Mantovano, hanno subito ritenuto di revocare la prenotazione ai soci che, pur avendo pagato interamente l'immobile da essi stessi abitato da anni, non avevano ancora stipulato il contratto;

il 14 settembre 2011, la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato alla Camera dei deputati l'atto ispettivo 5-05313 per chiedere i motivi di tale scelta, senza tuttavia ottenere alcuna risposta;

il 20 dicembre 2013, il tribunale di Arezzo ha condannato il presidente della cooperativa per tentata estorsione per aver intimato ad alcuni soci il pagamento di una somma aggiuntiva non dovuta di 35.000 euro;

pare che, nel 2014, un socio della cooperativa, tra quelli rimasti senza contratto, abbia ottenuto la proprietà dell'alloggio attraverso una trattativa individuale con i liquidatori, pagando una somma comprensiva del debito da estinguere iscritto a bilancio a carico del socio per il costo alloggio, nonché la somma di 35.000 euro di cui il tribunale di Arezzo aveva accertato la natura estorsiva, ed applicando volontariamente uno sconto di oltre 20.000 euro;

il socio quindi, avrebbe pagato, oltre al costo dell'alloggio, una somma aggiuntiva di 17.000 euro, con l'assenso del comitato di controllo, producendo, così, una immotivata disparità di trattamento nei confronti

degli altri soci, che si sono sempre dichiarati disponibili a pagare il costo dell'alloggio ed a versare a fondo perduto, una cifra analoga, ritenuta però dalla Liquidatela inadeguata economicamente,

si chiede di sapere:

se le informazioni riferite corrispondano al vero, con specifico riferimento all'esistenza del citato atto transattivo;

se al Ministro in indirizzo risulti per quale motivo, i liquidatori, con l'approvazione del comitato di controllo, avrebbero accolto l'accordo transattivo per un importo comprensivo della somma di 35.000 euro, già ritenuta motivo di tentata estorsione dal tribunale di Arezzo;

se il Ministro, ritenuta la validità dell'atto transattivo, non ritenga che esso debba essere proposto anche agli altri soci, disponibili ad acquistare l'immobile prenotato allo stesso prezzo.

(3-03289)

BOTTICI, GIARRUSSO, PAGLINI, BUCCARELLA, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, PUGLIA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, TAVERNA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

«La Perla» è una cooperativa edilizia avente sede in Arezzo il cui ex presidente, Angiolo Fracassi, il 20 dicembre 2013 è stato condannato per tentata estorsione dal Tribunale di Arezzo per aver intimato ad alcuni soci della cooperativa il pagamento di 35.000 euro in cambio dell'assegnazione della casa;

il 5 maggio 2010 il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato da Confcooperative di Firenze, ha nominato due ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per valutare il provvedimento da adottare nei confronti della cooperativa;

il 6 agosto successivo gli ispettori ministeriali hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Perla», con la contestuale nomina dei liquidatori dottor Giovanni Lisi, dottor Stefano Parati e avvocato Roberto Mantovano;

i liquidatori nominati, tra i primi atti compiuti, hanno ritenuto opportuno revocare la prenotazione ai soci che pur avendo pagato interamente l'immobile non avevano ancora stipulato il contratto di compravendita;

a fine 2015 in appello è stata confermata la condanna per bancarotta fraudolenta dell'ex presidente della cooperativa «La Perla», mentre il reato di tentata estorsione è stato derubricato a quello di esercizio abusivo delle proprie ragioni con minaccia alle persone; la Corte di appello ribadisce che i soci della cooperativa, al fine di ottenere la proprietà della casa, non avrebbero dovuto pagare i 35.000 euro richiesti;

nel corso della trasmissione televisiva «Mi manda Rai 3» del 7 novembre 2016, è emerso come i commissari liquidatori non abbiano effet-

tuato il sequestro conservativo di un immobile dell'ex presidente della cooperativa, Angiolo Fracassi, nonostante fossero stati informati della messa in vendita del bene da un'informativa della Guardia di finanza di Arezzo del 27 agosto 2010; è stato, altresì, evidenziato che i commissari liquidatori non abbiano effettuato alcuna azione revocatoria al fine di far dichiarare inefficace la cessione della proprietà del bene immobile e che, essendo trascorsi ormai più di 5 anni dall'alienazione, hanno perso qualunque diritto previsto dalla legge. Infine, è emerso come i commissari liquidatori non abbiano intrapreso azione di responsabilità civile nei confronti degli ex amministratori della cooperativa nonostante la mala gestione di questi ultimi abbia condotto ad un ammanco che, per stessa ammissione dell'avvocato Pietro Mazzanti, legale rappresentante dei commissari liquidatori della cooperativa, ammonterebbe a circa 4 milioni di euro;

considerato che a parere degli interroganti le omissioni dei commissari liquidatori si qualificano come vere e proprie negligenze che hanno compromesso il patrimonio della cooperativa e, quindi, danneggiato le legittime aspettative dei creditori e dei soci della cooperativa e le azioni che avrebbero dovuto compiere rientrano tra le precipue attività che i liquidatori sono deontologicamente chiamati a svolgere nell'adempimento dei loro doveri e del loro ufficio;

considerato infine che da quanto risulta agli interroganti, uno dei tre commissari liquidatori, l'avvocato Roberto Mantovano, nel corso degli ultimi anni sarebbe stato designato in numerose procedure tra le quali, a titolo esemplificativo, la nomina a commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Elio Bernabei» da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la nomina a commissario liquidatore della Banca dei due mari di Calabria credito cooperativo da parte della Banca d'Italia a seguito del decreto del 15 ottobre 2014 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la messa in liquidazione coatta amministrativa, la nomina a commissario governativo della cooperativa edilizia «Polaris» da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la nomina nel comitato di sorveglianza di «Axia Immobiliare SGR SpA» da parte della Banca d'Italia a seguito del decreto del 23 giugno 2015 con il quale il Ministero dell'economia disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la messa in liquidazione coatta amministrativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere per tutelare creditori e soci della cooperativa «La Perla» alla luce delle acclarate negligenze dei commissari liquidatori;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano intraprendere, al fine di verificare quali siano gli incarichi di liquidatore attualmente ricoperti dall'avvocato Mantovano e se il contemporaneo svol-

gimento dei molteplici incarichi da parte sua non sia incompatibile con il dovere di sana e prudente gestione delle società commissariate.

(3-03296)

FASIOLO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 420-423, della legge approvata definitivamente il 7 dicembre 2016) definisce in modo puntuale le categorie merceologiche per le quali le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere a mezzi e servizi messi a disposizione da Consip SpA;

tale obbligo è previsto nei casi di approvvigionamento di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

considerato che:

a parere dell'interrogante, il provvedimento appare ambiguo e di difficile interpretazione riguardo all'affidamento diretto dei servizi inerenti alla medicina e alla sicurezza sul lavoro;

in particolare, i margini di possibilità interpretativa della norma inducono alcune pubbliche amministrazioni ad avvalersi delle convenzioni Consip anche a fronte di tariffe vantaggiose messe a disposizione da imprese e professionisti non contemplate nella convenzione;

ciò fa sì che molte pubbliche amministrazioni, a fronte di dubbi interpretativi, comunque si affidano a convenzioni di cui all'accordo quadro Consip, sopportando costi maggiori ed escludendo imprese e professionisti del settore a livello locale;

rilevato che:

l'accordo quadro suddivide il territorio nazionale in lotti, affidando ad ognuno un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo extralocale per la fornitura di servizi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

in particolare, il Friuli-Venezia Giulia è inserito nel lotto 2 con Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna e le imprese individuate dalla convenzione hanno sede a Milano e Roma;

considerato che:

sono numerose le imprese e i professionisti che a parità di servizi offrono importi tariffari decisamente inferiori rispetto a quelli previsti dalla convenzione Consip;

il principio di buon andamento della pubblica amministrazione prevede di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile, nel rispetto quindi del principio di economicità, che impone il minore uso possibile di risorse, del principio di efficacia che impone l'obiettivo delle pubbliche amministrazioni di adempiere a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e di efficienza dell'azione amministrativa, nella disciplina dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria dei 40.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che nel nostro Paese l'affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione avvenga nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa ovvero secondo il principio di economicità, di efficacia e di efficienza;

se non ritenga di dover chiarire se nell'affidamento del servizio di medicina e sicurezza sul lavoro sia previsto o meno l'obbligo di ricorrere a convenzione Consip, anche in caso di offerte più vantaggiose da parte di imprese locali;

se a tal fine non ritenga di dover emanare con la massima sollecitudine una circolare esplicativa rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni in ordine alle modalità di affidamento diretto dei servizi inerenti alla medicina e la sicurezza sul lavoro.

(3-03351)

